



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n° 16 del 17-05-2022**

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.

L'anno **duemilaventidue** addì **diciassette** del mese di **maggio** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in via Teatro n. 14, si è riunito in seduta ordinaria, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Presente
Marco Mascher	Consigliere	Presente
Giacomo Villaretti	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Fiorenzo Razzi	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Silvano Raggi	Consigliere	Presente
Gian Aronne Bonomini	Consigliere	Presente
Francesca Capelli	Consigliere	Presente
Giacomo Arrighini	Consigliere	Presente
Camilla Rossi	Consigliere	Assente giustificata
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Presente
Gianfranco Scarpetta	Consigliere	Presente

Presenti 12
Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marcello Bartolini che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco signor Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.

Al momento della trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. 1 (Camilla Rossi)

Consiglieri presenti: n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto 4 all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.”;**

UDITA la relazione illustrativa dell'Assessore Fiorenzo Razzi;

UDITI gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri di seguito riassunti:

Consigliere Giacomo Arrighini

Ritiene che manchi un elemento importante nella presentazione dell'Assessore Razzi, perché la proposta all'ordine del giorno prevede anche la scelta del livello regolatorio minimo tra quelli previsti da ARERA. Fa dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo consiliare “Gargnano per Passione”, ritenendo che si possa proporre uno schema regolatorio più virtuoso.

Consigliere Daniela Feltrinelli

Concorda con il Consigliere Arrighini che in questo modo il Comune di Gargnano si assesta su un livello minimo di gestione del servizio rifiuti.

Consigliere Gianfranco Scarpetta

Fa dichiarazione di voto favorevole ma riconosce che la regolamentazione di un Ente superiore come ARERA sottrae autonomia alla gestione degli Enti Locali.

Sindaco

Invita a considerare che Garda Uno ha sempre risposto alle richieste dell'Ente. Ritiene che la qualità di pulizia del paese sia decorosa e quindi ritiene confacente l'attuale modello di gestione.

Assessore Marcello Festa

Ricorda che è stata realizzata l'isola ecologica ma che il suo utilizzo deve essere potenziato e migliorato. Dalle informazioni in suo possesso, invita a considerare che a breve dovrebbe partire la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, che rappresenta un obiettivo stimolante di miglioramento del servizio. Ritiene che la posizione di voto contrario dovrebbe per lo meno essere accompagnata da suggerimenti di modifica della gestione attuale.

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle

componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) punti di contatto con l'utente;
 - d) modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) continuità e regolarità del servizio;
 - b) sicurezza del servizio;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito"*;

CONSIDERATO che:

- entro il 31 marzo 2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;
 - Schema IV: livello qualitativo avanzato;
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A);

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla deliberazione n. 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

RILEVATO che:

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*;

CONSIDERATO che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gargnano, non risulta definito l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel caso specifico il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

VISTA la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, all'art. 2, commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come *"la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio"*;

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTO il livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e la ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che consente di inquadrare l'ente nello schema regolatorio I ovvero minimo;

RITENUTO per tutti i motivi sopra esposti di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I "livello qualitativo minimo";

ACQUISITI i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
 - del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile,
- espressi a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

RICHIAMATE le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che la votazione sulla proposta di deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 2 (Giacomo Arrighini e Daniela Feltrinelli), astenuti: n. 1 (Gianfranco Scarpetta), espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 12 presenti

D E L I B E R A

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 15/2022/R/rif.;
- 3) di trasmettere al gestore del servizio copia della presente deliberazione affinché lo stesso possa provvedere alle necessarie determinazioni in merito.

Successivamente il Consiglio Comunale, udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione,

PRESO ATTO che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. 2 (Giacomo Arrighini e Daniela Feltrinelli), astenuti: n. 1 (Gianfranco Scarpetta), espressi da n. 11 consiglieri votanti su n. 12 presenti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

- 1) pareri di regolarità tecnica e contabile

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marcello Bartolini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO
Giovanni Albini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

**PROPOSTA DI
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n° 16 del 10-05-2022**

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.

PARERE di regolarità contabile ex D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Il responsabile del servizio economico-finanziario esprime:

- ✓ parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Gargnano, addì 10-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
Giovanni Albini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

**PROPOSTA DI
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n° 16 del 10-05-2022**

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.

PARERI di regolarità tecnica ex D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Il responsabile del servizio esprime:

- ✓ parere **Favorevole** sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, sotto il profilo della regolarità tecnica;
- ✓ parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità amministrativa verificate in sede di formazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Gargnano, addì 10-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Albini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)



COMUNE DI GARGNANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
n° 16 del 17-05-2022

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Gargnano per il periodo 2022/2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/R/rif) in qualità di ente territorialmente competente.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione di cui in oggetto viene oggi pubblicata all'albo pretorio telematico nel sito internet istituzionale di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Gargnano, addì 03-06-2022

L'Istruttore Direttivo
Sergio Dallaguardi
(Sottoscrizione apposta digitalmente)